



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 53 - Politiche Territoriali
Direzione Generale 08 - Lavori Pubblici e Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale 08 - Servizio Sismico

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0004147 03/01/2014 14,51
Mitt. : UOD Servizio Sismico

Ass. : 530805 UOD Genio civile di Avellino; ...

Classifica : 15. Fascicolo : 46 del 2013



Alle Unità Operative Dirigenziali della
Direzione Generale LLPP, Prot.Civ.
competenti in materia di difesa dal
rischio sismico:

- 09 – Genio Civ.di AV; pres. prot.civ.
- 10 – Genio Civ.di BN; pres. prot.civ.
- 11 – Genio Civ.di CE; pres. prot.civ.
- 12 – Genio Civ.di NA; pres. prot.civ.
- 13 – Genio Civ.di SA; pres. prot.civ.

Al Ministero della Giustizia – Direzione
Generale della Giustizia Civile
p.e.c.: dgcivile.dag@giustiziacert.it

p.c. alle Strutture di Staff alla Direzione
Generale LLPP, Prot.Civ.:

- 00-01 – Staff con funzioni di supporto
Tecnico-Operativo
- 00-02 – Staff con funzioni di supporto
Tecnico-Amministrativo

all' Assessore Regionale ai LLPP

LORO SEDI

Circolare n° 3 – COMPETENZA DEGLI ARCHITETTI IN MATERIA DI IMPIANTI.
SENTENZA CONS. DI STATO – IV SEZ. N. 1550 DEL 19/02 – 15/03/2013.

Con nota prot.876396 del 19/12/2013 l'Ufficio del Genio Civile di Avellino, facendo riferimento ad una richiesta di autorizzazione sismica ex art.94 del D.P.R. 380/2001 s.m.i. esaminata dall'ex Settore del G.C. di Ariano Irpino e richiamando un pronunciamento del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (si veda documentazione in allegato) ha invitato il Servizio Sismico regionale ad esprimersi sulla competenza degli architetti nella «progettazione, direzione lavori e collaudo di microimpianti eolici da 60 kW ed opere propedeutiche».

Premesso, in primo luogo, che la disciplina delle professioni rientra nella competenza del Ministero della Giustizia, si ritiene utile segnalare in proposito che la sentenza richiamata in oggetto ha fornito un utile excursus sulla problematica di interesse, al quale senz'altro si rinvia e che in questa sede si ritiene conveniente riportare sinteticamente come segue.

- I. Le principali norme di riferimento si rinviengono nel regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 "Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto" e, in particolare, nei seguenti articoli:

pag. 1 di 2

(art. 51) - Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima ... dei lavori relativi ... in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

(art. 52) - Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. ...

2. La sentenza richiamata in oggetto dà atto, alla luce della più recente giurisprudenza (incluso la sentenza CdS – IV sez. n°4866 del 05/06/2009 segnalata dall'Ufficio del G.C. di Avellino), che il concetto di “opere di edilizia civile” (art. 52) deve ritenersi esteso «sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato». In altri termini, il concetto di “applicazione delle leggi della fisica” (e la correlata competenza esclusiva degli ingegneri - art. 51) che, in una lettura ampia, andrebbe a includere qualunque tipo di manufatto, trova il suo limite nel concetto di “opere di edilizia civile”, che deve essere «interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie», dunque attribuendo anche alla competenza dell'architetto le opere impiantistiche, sempreché abbiano carattere accessorio rispetto ad “opere di edilizia civile”.


Tale è la valutazione che codesti Uffici, a parere degli scriventi, devono effettuare sui singoli casi che si presentano, fatto salvo il differente avviso che la Direzione Generale della Giustizia Civile vorrà eventualmente rappresentare, con l'urgenza che il caso richiede.

In allegato: - prot.876396 del 19/12/2013 dell'U.O.D. 530809 – Genio Civile di Avellino; presidio di prot. Civile (con relativi allegati: NOTA Ordine Architetti prov. AV n.1195/13/IE del 13/11/2013; nota C.N.A.P.P.C. n. 1230 del 07/11/2013; nota G.C. di Ariano Irpino prot.670282 del 30/09/2013; sentenza del Consiglio di Stato – IV sez. n. 4866 del 05/06/2009)
- Sentenza del Consiglio di Stato – IV sez. n. 1550 del 19/02 – 15/03/2013.

Il Dirigente dell'U.O.D.08

Servizio Sismico

Ing. Sergio Caiazza



Il Dirigente della D.G.08

LLPP; Protezione Civile

Geol. Italo Giulivo



pag. 2 di 2



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0876396 19/12/2013 15,12

Mitt. 530089 UOD Genio civile di Avellino:

Ass. : UOD Servizio Sismico

Classifica : 15.1.13. Fascicolo : 4 del 2013

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civi
U.O.D. Genio Civile di Avellino - Presidio Protezione Civile
Sede distaccata di Ariano Irpino

U.O.D. 08 Servizio Sismico
Ing. Sergio Caiazzo
per il tramite della Direzione Generale per i LL.PP.
dg.08@pec.regione.campania.it

Oggetto: Competenze architetto per la progettazione, direzione lavori e collaudo di microimpianti eolici da 60 KW ed opere propedeutiche.

- Quesito -

Pervengono a questo Ufficio richieste di autorizzazioni sismiche per le opere indicate in oggetto le cui progettazioni, direzione lavori e collaudi vengono affidati ad architetti.

Da ultimo, non da sempre, questo Ufficio ha sollevato l'incompetenza degli architetti a ricoprire incarichi innanzi citati, ai sensi degli artt. 51, 52 e 54 del R. D. 23/10/1925, n. 2537.

A conforto di tale argomentazione si fa riferimento alla decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) n. 9582 Reg. Ric. Anno 2001 (All. 1).

Di contro, la diversa interpretazione del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, la cui nota prot. n. 0001230 del 07/11/2013 è stata trasmessa, per il tramite dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino prot. n. 1195/13/IE, a questo Ufficio ed acquisita al prot. n. 0781467 del 14/11/2013 (All. 2).


Considerata l'urgenza e la rilevanza della questione, al fine di pervenire ad univoca interpretazione da parte della U.O.D. del Genio Civile, evitando contenzioso con la committenza e gli Ordini Professionali degli Architetti, si chiede di volersi esprimere nel merito, dandone tempestiva comunicazione.

Il Titolare di P.O.

Ing. Nicola Dotoli

Il Dirigente

Dott.ssa Claudia Campobasso

Settore del Genio Civile di Astano Iripino	
# Dirigente del Servizio	# Dirigente del Settore
01	

Avellino, 13.11.2013
Prot. n. 1195/13/IE

Al Genio Civile di Ariano

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0781467 14/11/2013 14,48

1144 : ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA ...

Res : 5380 Direzione Generale per i lavori...

Científica : 15.1.13. Fascicolo : 1 del 2013

Oggetto:

Risposta del CNA (prot. 0001230 del 7/11/2013) alla nota del 7/10/2013, dell'Ordine degli Architetti :

COMPETENZE ARCHITETTO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO DI MICROIMPIANTI EOLICI DA 60 KW ED OPERE PROPEDEUTICHE.

Con riferimento alla nota di cui all'oggetto, redatta dal CNAPPC e che si allega in copia. In risposta al quesito del 7/10/2013, emergono chiaramente quali siano le competenze dell'architetto, con particolare riferimento al caso in esame. Pertanto Questo Ordine invita il Genio Civile di Ariano Irpino a rivedere le sue posizioni, di fatto preconcepite ed errate riservandosi, in caso di reiterato atteggiamento ostile nei confronti della categoria, la possibilità di agire giuridicamente al fine di far valere i diritti del professionista architetto.

Con Osservanza



IL PRESIDENTE

(Arch. Fulvio Fraternali)

CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI



presso il Ministero della Giustizia

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel. +39/06/684901 | fax +39/06/6879520

direzione.cna@archivondit.it
direzione.cna@archivonditpec.it
www.cna.it

Cod. NC7/011
Cod. Anza Legale /nc

Protocollo Generale (Uscita)
cna@ppc - aoo_generale
Prot.: 0001230
Data: 07/11/2013

Al Consiglio dell'Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di
AVELLINO

**Oggetto: Rif. Vs. nota del 7 ottobre 2013 - Competenze architetto per
progettazione, direzione lavori e collaudo impianti
microeolici da 60 kw ed opere propedeutiche.**

Con riferimento al quesito posto, preliminarmente si osserva che l'art. 51 del R.D. 2357/1925 afferma che è di spettanza della professione di ingegnere "il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di stima".

Norma analoga e più precisa si ritrova nell'art. 46, comma 1, lett. b) del DPR 328/2001, ove si attribuisce all'ingegnere industriale la direzione lavori di "impianti industriali".

Per impianto industriale deve intendersi un complesso di capitali, macchine, mezzi e addetti atti a sfruttare le risorse materiali ed energetiche per trasformarle in prodotti finiti, a maggior valore aggiunto, attraverso trasformazioni chimico fisiche o processi di fabbricazione e/o montaggio.

C'è da verificare, quindi, se un impianto eolico sia da considerarsi impianto industriale ed in caso contrario entro quali limiti non possa rientrare in tale definizione.

In assenza di indicazioni normative precise al riguardo, appare comunque possibile ritenere, utilizzando un criterio interpretativo ed analogico, che un impianto eolico possa essere ritenuto impianto industriale allorquando per la sua realizzazione, in base alla normativa vigente, venga prevista l'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province da essa delegate, nel rispetto delle vigenti norme relative alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico (art. 12 comma 3 Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003, n°387).



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima, 10
00156 Roma | Italia
tel. +39.06.6889901 | fax +39.06.6879570
direzione.cna@archivord.it
direzione.cna@archivordpac.it
www.cna.it

Da quanto asserito conseguirebbe, sempre in base a criteri interpretativi della norma, che gli impianti per la cui realizzazione non è richiesta l'autorizzazione unica, essendo sufficiente la sola denuncia di inizio attività (c.d. mini eolico), non siano da ritenersi impianti industriali veri e propri.

Oltre a ciò, va rammentato che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, nel suo Allegato Tecnico, colloca gli impianti eolici all'interno degli interventi e/o opere a carattere lineare o a rete che, generalmente, modificano vaste parti di territorio.

Sono richiesti, pertanto, per un impianto eolico, la valutazione di aspetti legati all'impatto visivo, ovvero misurando le variazioni di altezza, forma e colore dell'impianto, le diverse condizioni di illuminazione, le condizioni meteorologiche prevalenti, tenendo presente anche lo sfondo ed altre caratteristiche, quali la struttura dell'impianto, la sua ubicazione e la sua disposizione.

L'inserimento di un impianto eolico nel contesto territoriale attiene, quindi, più strettamente alle competenze dell'architetto non solo quando l'impianto sia da localizzare in aree con valori estetici legati all'uso, come quelle naturali o a vocazione turistica; da ciò consegue che la presenza dell'architetto in qualità di progettista, direttore dei lavori o collaudatore potrà offrire maggiori garanzie ai fini di una più corretta e coerente valutazione degli elementi oggetto di realizzazione sia in fase di progettazione che in quella di esecuzione e collaudo.

In conclusione, sulla scorta di quanto fin qui argomentato, pur se la materia continua ad essere oggetto di discussione e fonte di diverse interpretazioni, si ritiene ammissibile affermare la competenza dell'architetto in merito alla progettazione, direzione dei lavori e collaudo di un impianto microeolico.

Per tutto ciò che riguarda, poi, la progettazione, direzione lavori e collaudo delle citate **"opere propedeutiche"** che, seppure non meglio precisate, potrebbero riguardare le opere sidero-cementizie per la collocazione in opera dell'impianto (presumibilmente il basamento ed il montante verticale su cui è collocata la macchina eolica), si osserva che la Legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante **"Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica"** prevede, all'art. 2, che la costruzione delle opere di cui all'art. 1, ovvero quelle in conglomerato cementizio armato normale, precompresso o a struttura metallica, tutte da realizzarsi in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità, **"deve avvenire in base ad un progetto"**



CNA ■ CONSIGLIO NAZIONALE
PPC ■ DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel. +39.06.6885901 | fax +39.06.6879520

direzione.cna@cnarchiworld.it
direzione.cna@archiworldpec.it
www.cna.it

esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze".

La giurisprudenza, al riguardo ha costantemente affermato la competenza degli architetti per progettazione e direzione lavori di opere in cemento armato (cfr. sentenze di Cassazione nn. 19292/2009 e 6402/2011 e Consiglio di Stato con la sentenza n. 2537 del 28 aprile 2011).

Ne deriva che le considerazioni sulla non competenza dell'architetto su opere sidero-cementizie, espresse da un Ufficio del Genio Civile, sono da ritenersi prive di fondamento.

Con i migliori saluti.

*Il Presidente del Dipartimento
Lavoro, compensi e competenze professionali*

(arch. Pasquale Caprio)

*Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)*

*Il Presidente dell'Ufficio di Coordinamento
(arch. Raffaele Frasca)*

0825 872202



RACCOMANDATA A/R

AREA 18 - SETTORE 06

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Lavori Pubblici, Opere Pubbliche
Attuazione Espropriazione
Settore del Genio Civile
Ariano Irpino

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0670262 30/08/2013 12,49

Nella data: Settore provinciale del Genio Civile - Ariano Irpino

Destinatari: PEPE RITA RAPP. SOC. "FARENERGIA S.R.L."

Classifica: 15.1.13. Fascicolo: 4 del 2013

AL COMMITTENTE:
PEPE RITA LEGALE RAPP.
"FARENERGIA S.R.L."
VIA DELL'AMBIENTE, 1
82021 - APICE (BN)

Oggetto: L.R. n. 9/83 e s.m.i. - L.S. n. 64/74 - D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.
Denuncia di lavori Prot. n. 0583455 del 13/08/2013
Lavori di: REALIZZAZIONE DI UN MICRO IMPIANTO EOLICO 160 Kw
Comune di: GRECI c.da Tre Fontane
N.C.T.: Foglio n. 5 - Particelle n° 150
Committente: "FARENERGIA S.R.L." LEGALE RAPP. - PEPE RITA
RICHIESTA INTEGRAZIONI (PROC. n. 000070/ 3)

- Vista la denuncia dei lavori in oggetto e relativi allegati, prodotta da codesta ditta committente ed acquisita al protocollo n. 0583388 del 13/08/2013, intesa ad ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica di cui alla legge regionale 07.01.1983 n. 1 come modificata dalla L.R. 28.12.2009 n. 19;
- Richiamata la comunicazione di avvio del procedimento formulata da questo Settore ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/90 con nota protocollo n. 0583401 del 13/08/2013, contenente la contestuale nomina del Responsabile del procedimento individuato nel tecnico di questo Settore, ing. Nicola Dotolo;

SI COMUNICA

che, a seguito di istruttoria effettuata da questo Settore, occorrono integrazioni e chiarimenti in ordine ai seguenti aspetti:

- Il titolo abilitativo unitamente al progetto architettonico deve essere reso in copia conforme all'originale con il soggetto beneficiario dello stesso corrispondente al richiedente dell'autorizzazione sismica;
- Le competenze professionali degli architetti esulano dalla progettazione, dalla direzione dei lavori e dal collaudo delle opere diverse da quelle di "Edilizia Civile" (artt. 51, 52 e 54 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537);
- Gli elaborati tecnici vanno proposti con indicazione del committente titolato;
- L'asseverazione del geologo Turco Giovanni, che, tra l'altro, non rientra tra le figure professionali riportate nella denuncia dei lavori, è in fotocopia;
- La relazione geologica riporta l'indagine geofisica MASW a firma del geologo Giovanni Turco con, timbro e firma in fotocopia;
- Manca nella relazione geologica una planimetria catastale con la localizzazione delle indagini ed il

0825871750

relativo posizionamento dell'aerogeneratore; in particolare il campione Indisturbato sembra essere stato prelevato da sondaggio eseguito fuori sito;


- Il particolare della torre il diametro e l'altezza risultano diversi nella (tav. A005) e (tav. A005D), occorrono chiarimenti in merito;
- Manca una chiara sintesi delle ipotesi e dei risultati per la struttura in elevazione. All'uopo si precisa che l'esito di ogni elaborazione deve essere sintetizzato in disegni e schemi grafici contenenti, almeno per le parti più sollecitate della struttura, le configurazioni deformate, la rappresentazione grafica delle principali caratteristiche di sollecitazione o delle componenti degli sforzi, i diagrammi di inviluppo associati alle combinazioni dei carichi considerate, gli schemi grafici con la rappresentazione dei carichi applicati e delle corrispondenti reazioni vincolari. Di tali grandezze, unitamente ai diagrammi ed agli schemi grafici, vanno chiaramente evidenziati le convenzioni sui segni, i valori numerici e le unità di misura di questi nei punti o nelle sezioni significative ai fini della valutazione del comportamento complessivo (§ 10.2 delle NTC).

Per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti in argomento si assegna il termine di 30 giorni dalla ricezione della presente.


Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e comunque non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento della presente comunicazione. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, questo Settore dovrà seguito al procedimento, con comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Le integrazioni dovranno essere prodotte nella forma della denuncia di lavori integrativa, secondo la modulistica utilizzata per l'istanza in argomento, completa di asseverazioni.


Il Responsabile del Procedimento
(ing. Nicola DOTOLO)



Il Dirigente del Servizio
(p.i. Sergio ALBANESE)



Il Dirigente del Settore
(ing. Celestino RAMPINO)





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.4866/2009

Reg. Dec.

N. 9582 Reg. Ric.

Anno 2001

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 9582 del 2001, proposto da Fulvio Pizzigoni e Ordine degli architetti di Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avv.ti Remo Danovi e Riccardo Villata, ed elettivamente domiciliati presso quest'ultimo in Roma, via F. Denza n.50/a, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;

contro

Ministero della sanità, in persona del ministro legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n.12;

ISPESL Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n.12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez.I n.3026 del 9 aprile 2001;

visto il ricorso in appello, con i relativi allegati,

visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate;

visti gli atti tutti della causa;

relatore all'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2009 il consigliere Diego Sabatino;

udito l'avv. Riccardo Villata e l'avv. dello Stato Gianna Galluzzo;

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso iscritto al n. 9582 del 2001, Fulvio Pizzigoni e l'Ordine degli architetti di Milano proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez.I n.3026 del 9 aprile 2001 con la quale era stato respinto il ricorso proposto contro il Ministero della sanità e ISPESL Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per l'annullamento dell'atto ISPESL - Dipartimento di Milano del 20 giugno 1992.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, l'originaria parte ricorrente Fulvio Pizzigoni aveva premesso di aver predisposto un progetto relativo ad un impianto di riscaldamento installato presso una scuola materna comunale, ma la denuncia d'impianto non era stata verificata dall'ISPESL nell'ambito delle sue competenze in

quanto firmata da un architetto, ritenuta dall'ente figura professionale non idonea a tale tipo di progettazione.

Costituitosi *ad adiuvandum* l'Ordine degli architetti di Milano e le amministrazioni intimato, Ministero della sanità e ISPESL Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le doglianze, sulla base della non appartenenza delle opere progettate alla nozione di edilizia civile in senso stretto.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la sentenza veniva gravata dall'originario appellante e dall'interveniente, evidenziando la violazione dell'art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2357.

Nel giudizio di appello, si costituiva l'Avvocatura dello Stato per le amministrazioni resistenti, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via graduata, rigettare il ricorso.

Alla pubblica udienza del 5 giugno 2009, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - L'appello è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.

2. - La questione sottoposta alla Sezione attiene agli ambiti applicativi della normativa introdotta dal regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 "Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto", che ancora

regolamenta le rispettive competenze delle due professioni liberali.

Nel dettaglio, l'art. 51 del citato decreto recita: "Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo".

Per altro verso, il successivo art. 52 prevede: "Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere".

La centralità delle disposizioni sopra indicate è confermata dal fatto che anche le successive normative in tema di progettazione d'impianti, ed in particolare la legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti", vigente al momento dell'emissione del provvedimento gravato,

prevede che sia "obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze", facendo così implicito rinvio alla disciplina del 1924.

La disciplina del regio decreto n.2537 del 1925, fondamentale nella questione, è stata più volte vagliata dalla giurisprudenza che ne ha dovuto sottolineare con maggior dettaglio le fattispecie comprese. In effetti, la delimitazione delle rispettive competenze è data da concetti non meglio definiti normativamente di "applicazioni della fisica" (art.51) ed "opere di edilizia civile" (art.52), e quindi di carattere descrittivo. La natura di tali elementi, che fanno riferimento a dati extragiuridici, è implicitamente collegata alla necessità di adeguare la disciplina all'evoluzione della tecnica e delle qualificazioni professionali, permettendo così la sopravvivenza di norme anche risalenti nel tempo ma flessibili nella loro applicazione in concreto.

Queste ragioni spingono la Sezione a valutare gli apporti recenti, conseguenti alla funzione interpretativa ed adeguatrice svolta dalla giurisprudenza nella decisione di casi contermini.

Non può quindi non notarsi che, sempre valorizzando il discrimine tra le due professioni di architetto e di ingegnere, la giurisprudenza recente postula una lettura riduttiva del concetto di applicazione delle leggi della fisica, sulla ovvia considerazione che, in una lettura ampia, qualsiasi tipo di

manufatto dovrebbe esservi considerato. Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale, T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 14 agosto 1998 n. 2751).

Per altro verso, il secondo polo normativo di riferimento, ossia il concetto di edilizia civile, viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie (vedi Cons.giust.amm. Sicilia, sez. giurisd., 21 gennaio 2005 n. 9, che, in relazione ad un sistema di videosorveglianza, ha ritenuto che si verta in un mero profilo di realizzazione di edilizia civile, dove invece il concetto di "applicazione della fisica" può rilevare semmai nella progettazione e realizzazione degli apparati industriali).

Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione ritiene di condividere e fare propria, perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della norma, che privilegi il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili.

Nel caso in specie, si può affermare che il concetto di "opere di edilizia civile" si estenda sicuramente oltre gli ambiti

più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione. Non è dato quindi cogliere il profilo di razionalità del provvedimento gravato in primo grado che, di fronte alla progettazione di un impianto di riscaldamento e quindi di un'opera accessoria all'edificazione, ritiene che questo, poiché proposto come impianto collegato ad un edificio già esistente e non da realizzare, debba essere predisposto da un ingegnere.

Al contrario, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto.

3. - L'appello va quindi accolto. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalle oggettive difficoltà di applicazione della norma evocata.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Accoglie l'appello n. 9582 del 2001 e per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo

regionale per la Lombardia, sez.I n.3026 del 9 aprile 2001,
accoglie il ricorso di primo grado;

2. Compensa integralmente tra le parti le spese del
doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno
5 giugno 2009, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale –
Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:

Gaetano TROTTA	- Presidente
Pier Luigi LODI	- Consigliere
Giuseppe ROMEO	- Consigliere
Antonino ANASTASI	- Consigliere
Diego SABATINO	- Consigliere, est.
L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Diego Sabatino	Gaetano Trotta

IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1321 del 2009, proposto da:
Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, in
persona del presidente e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato
Ruggero Frascaroli, con domicilio eletto presso Ruggero Frascaroli in Roma, viale
Regina Margherita, 46;

contro

Ispesl Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, in persona del legale
rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso
i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 7174/2008,
resa tra le parti, concernente esclusione competenza architetti su impianti
omologati ispesl

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ispesl- Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2013 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l'avvocato Frascaroli e l'avvocato dello Stato Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per il Lazio e recante il n. 17517/1999, l'Ordine degli architetti di Roma ha impugnato il provvedimento in data 8 ottobre 1999 con cui l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro – ISPEL (le cui funzioni sono state attribuite all'INAIL per effetto del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) ha escluso la competenza degli architetti in materia di impianti soggetti ad omologazione ISPEL.

Con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. del Lazio ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile (in relazione alla mancata impugnazione del decreto ministeriale 9 dicembre 1987, n. 587) e lo ha respinto per il resto.

La sentenza in questione è stata impugnata in appello dall'Ordine degli architetti di Roma, il quale ne ha chiesto la riforma articolando plurimi motivi.

Si è costituito in giudizio l'ISPEL (in seguito: INAIL), il quale ha concluso nel senso della reiezione dell'appello.

In prossimità della pubblica udienza del 19 febbraio 2013, l'Istituto ha depositato una breve memoria con cui ha concluso nel senso dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in considerazione del fatto che, nelle more del giudizio, l'evoluzione giurisprudenziale è andata nel senso del riconoscimento della

competenza professionale degli architetti (anche) in materia di impianti tecnologici a corredo dei fabbricati.

Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2013 l'appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dall'ordine degli Architetti di Roma avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio con cui è stato respinto il ricorso proposto dall'Ordine in questione avverso gli atti con cui l'ISPESL (in seguito: INAIL) ha escluso la competenza degli Architetti in materia di impianti soggetti ad omologazione ISPESL (affermando in via esclusiva quella degli Ingegneri).

2. In primo luogo il Collegio osserva che non può essere condivisa la tesi sostenuta dall'ISPESL nella memoria in data 17 gennaio 2013, con la quale si è affermata la cessazione della materia del contendere in conseguenza del mutato orientamento giurisprudenziale il quale ha riconosciuto la competenza professionale degli architetti in materia di impianti tecnologici a corredo dei fabbricati.

L'argomento non può essere condiviso.

Al riguardo, ci si limita a richiamare il consolidato orientamento secondo cui nel processo amministrativo, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando l'Amministrazione elimina *ex tunc* il provvedimento impugnato in aderenza alle pretese del ricorrente, con la conseguenza che quest'ultimo realizza in via amministrativa l'interesse che voleva ottenere in via giudiziale, diventando pertanto inutile la pronuncia del giudice (sul punto – *ex plurimis* -: Cons. Stato, IV, 8 gennaio 2013, n. 32; id., IV, 17 ottobre 2012, n. 5317; id., IV, 15 giugno 2012, n. 3532).

Aggiuntivamente, è appena il caso di rilevare che l'amministrazione appellata (pur consapevole del mutato orientamento giurisprudenziale da essa stessa richiamato nel proprio scritto difensivo) non ha proceduto a emanare un atto integralmente soddisfacente delle pretese dell'ordine appellante, pur avendo avuto a disposizione un

congruo lasso di tempo per provvedervi (la pronuncia richiamata risale al luglio del 2009, mentre il presente ricorso è stato trattenuto in decisione nel febbraio del 2012).

La questione deve, quindi, essere esaminata nel merito.

3. Come si è anticipato in narrativa, il fulcro del *thema decidendum* consiste nello stabilire l'ampiezza delle competenze riconosciute – rispettivamente – agli ingegneri e agli architetti ai sensi del combinato disposto degli articoli 51 e 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 ('Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto').

In particolare, si tratta di stabilire se la previsione di cui al primo comma dell'articolo 52 (secondo cui "formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative") comporti o meno la competenza degli architetti in materia di impianti soggetti ad omologazione ISPESL comunque afferenti ad opere di edilizia civile.

3.1. Al quesito deve essere fornita risposta in senso affermativo.

4. Come già affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio (sentenza 31 luglio 2009, n. 4866), la centralità delle disposizioni sopra indicate (articoli 51 e 52 del regio decreto n. 2537 del 1925) è confermata dal fatto che anche le successive normative in tema di progettazione d'impianti, ed in particolare la legge 5 marzo 1990, n. 46 (recante "Norme per la sicurezza degli impianti"), vigente al momento dell'emissione del provvedimento gravato, prevede che sia "obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze", facendo in tal modo implicito rinvio alla disciplina del 1924.

La disciplina del regio decreto n. 2537 del 1925, fondamentale nella questione, è stata più volte vagliata dalla giurisprudenza, la quale ne ha dovuto sottolineare con

maggior dettaglio le fattispecie comprese. In effetti, la delimitazione delle rispettive competenze è data da concetti non meglio definiti normativamente di “applicazioni della fisica” (art.51) ed “opere di edilizia civile” (art.52), e quindi di carattere descrittivo. La natura di tali elementi, che fanno riferimento a dati extragiuridici, è implicitamente collegata alla necessità di adeguare la disciplina all’evoluzione della tecnica e delle qualificazioni professionali, permettendo così la sopravvivenza di norme anche risalenti nel tempo ma flessibili nella loro applicazione in concreto.

Le ragioni appena richiamate inducono la Sezione a valutare gli apporti recenti, conseguenti alla funzione interpretativa ed adeguatrice svolta dalla giurisprudenza nella decisione di casi contermini.

Non può quindi non notarsi che, sempre valorizzando il discrimine tra le due professioni di architetto e di ingegnere, la giurisprudenza recente postula una lettura riduttiva del concetto di applicazione delle leggi della fisica, sulla ovvia considerazione che, in una lettura ampia, qualsiasi tipo di manufatto dovrebbe esservi considerato. Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico- scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica, di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale, T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 14 agosto 1998 n. 2751).

Per altro verso, il secondo polo normativo di riferimento, ossia il concetto di edilizia civile, viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie (vedi Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 21 gennaio 2005 n. 9, che, in relazione ad un sistema di videosorveglianza, ha ritenuto che si verta in un mero profilo di realizzazione di edilizia civile, dove invece il concetto di “applicazione della fisica” può rilevare semmai nella progettazione e realizzazione degli apparati industriali).

Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione ritiene di condividere e fare propria, perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della norma, che privilegi il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili.

Nel caso in specie, si può affermare che il concetto di "opere di edilizia civile" si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione. Non è dato quindi cogliere il profilo di razionalità del provvedimento gravato in primo grado che, di fronte alla progettazione di un impianto di riscaldamento e quindi di un'opera accessoria all'edificazione, ritiene che questo, poiché proposto come impianto collegato ad un edificio già esistente e non da realizzare, debba essere predisposto da un ingegnere.

Al contrario, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento univoco e funzionale con l'opera di edilizia civile e, quindi, permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto.

5. In conclusione, l'appello in epigrafe deve essere accolto e conseguentemente, in riforma della sentenza oggetto di impugnativa, devono essere annullati gli atti impugnati in primo grado.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sesta sezione) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza in epigrafe, dispone l'annullamento degli atti impugnati in primo grado.

Condanna l'ISPEL (oggi, INAIL) alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.000 (quattromila), oltre gli accessori di legge, in favore dell'Ordine degli architetti di Roma.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Roberta Vigotti, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)